

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca “Scienze Politiche”

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Scienze Politiche (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

Articolo 2 Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il corso, oltre che a formare figure professionali di alta specializzazione per gli sbocchi tradizionali della ricerca universitaria nella vasta gamma degli studi politici, è orientato alla formazione di ricercatori nelle discipline afferenti al dottorato e di professionisti per la dirigenza e il management pubblico, la diplomazia, le istituzioni e le organizzazioni europee e internazionali, il giornalismo e il mondo dei media, della documentazione, dei servizi socio-culturali, delle istituzioni paritarie.

2. Il corso è articolato nei seguenti curricula:

- 1) Governo e istituzioni
- 2) Studi di genere
- 3) Studi europei e internazionali

3. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze metodologiche e quelle relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

In particolare, l'attività formativa è articolata in: a)

attività comuni al Dottorato

- corso di metodologia avanzata della ricerca nelle aree fondamentali
- corso di competenze avanzate per il lavoro scientifico
- corso di formazione avanzata alla ricerca documentaria
- seminario annuale comune tenuto da un autorevole visiting professor internazionale presente per un adeguato periodo, così da poter lavorare intensamente con gli studenti - seminario permanente di discussione delle ricerche in atto b) attività proposte dai Curricula
- lezioni tenute da esperti interni ed esterni al Curriculum
- corsi e seminari con il metodo di lettura e discussione di testi e la redazione di papers su temi specifici o su grandi questioni trasversali o su una tecnica di ricerca
- seminario annuale tenuto da un autorevole visiting professor internazionale
- c) attività specifiche dei programmi di formazione dottorale orientate al progetto di ricerca del dottorando - attività didattiche, letture, esercitazioni bibliografiche e di ricerca, partecipazione a seminari, convegni, workshop suggerite dal responsabile al dottorando.

E' prevista la partecipazione dei dottorandi anche ad altre attività didattiche offerte nell'ambito :

- del Dipartimento di Scienze Politiche presso il quale il Dottorato è attivo
- di altre istituzioni o enti di ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali, riconosciute idonee dal Collegio dei docenti.

I dottorandi potranno avvalersi di periodi di soggiorno all'estero.

Articolo 3 Composizione del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:
 - a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
 - b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.
2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.
3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela iscritti in via principale in una Università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41 comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il quorum di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.
4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4 Attribuzione e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:
 - a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore che rimane in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutiva;
 - b) designa, su proposta del Coordinatore, un membro del Collegio in qualità di Vice-coordinatore con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento, o per delega;
 - c) elegge un docente di riferimento per ogni curriculum; questi, insieme al Vice-coordinatore, costituiscono un Collegio ristretto che ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nello svolgimento delle sue mansioni;
 - d) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei docenti guida dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
 - e) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con Atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;

- f) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
 - g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
 - h) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
 - i) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
 - j) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
 - k) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
 - l) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
 - m) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre Università o con altri enti pubblici e privati;
 - n) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente Regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
 - o) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.
2. Il Collegio dei docenti si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Se necessario, il Collegio dei docenti può decidere che il consenso dei suoi componenti possa essere espresso con procedura telematica.
3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.
4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. I membri del dipartimento di Scienze Politiche si considerano automaticamente invitati a partecipare alle sedute. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5 Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso, articolata per ciascun curriculum, si svolge con la seguente modalità:
 - valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso, articolata per ciascun curriculum, relativa ai posti riservati, si svolge con la seguente modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30).
3. Nella prova di ammissione, a parità di punteggio, sarà dato accesso preferenziale a quei candidati che non abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca presso un altro dottorato.

Articolo 6 Docenti guida

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un docente guida che ne seguirà le attività nel corso del primo anno di dottorato, al termine del quale il Collegio provvede a confermarlo come tutor definitivo o a nominarne altro in sua vece.
2. Le principali funzioni e responsabilità del docente guida sono:
 - seguire con continuità la formazione e il percorso di ricerca del dottorando
 - approvare gli eventuali soggiorni di ricerca all'estero
 - fornire al Collegio, al termine di ogni anno, un parere scritto sull'attività del dottorando e in particolare un giudizio sull'elaborato in occasione della prova intermedia.
3. A ciascun dottorando possono essere assegnati docenti guida in numero superiore a uno, fermo restando che deve essere formalmente individuato dal Collegio il docente cui sono attribuite in via principale le funzioni e le responsabilità di cui al comma precedente.

Articolo 7 Piani formativi dei dottorandi

1. Ogni dottorando è inserito in un programma di formazione dottorale il cui responsabile ha il compito di predisporre un piano formativo, eventualmente in accordo con il docente guida.
2. Il piano in forma scritta, contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è quindi sottoposto all'inizio di ogni anno accademico da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida e con il responsabile di programma - qualora si tratti di due docenti diversi, all'approvazione del Collegio dei docenti.
3. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento, per la verifica annuale da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8 Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
alla fine di ogni anno il Collegio dovrà decidere l'ammissione del dottorando all'anno successivo valutandone le attività svolte nel corso dell'anno precedente sulla base di una relazione predisposta dal candidato stesso e del giudizio che ne darà il rispettivo docente guida. Ciascun dottorando dovrà inoltre sostenere una prova intermedia, la cui natura sarà definita dal Collegio, tra il 18° e il 24° mese dall'inizio del dottorato stesso. La prova intermedia costituisce il momento di valutazione più importante prima della discussione finale della dissertazione e il suo esito è determinante per l'ammissione al terzo anno. Essa consiste in un paper, su un tema di ricerca relativo alla tesi di dottorato, che abbia le caratteristiche formali e sostanziali di un contributo di ricerca pubblicabile, da concordare con il docente guida. Il paper va presentato al Collegio e discusso di fronte ad un'apposita Commissione, di cui fanno parte il docente di riferimento e il docente guida.
2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
3. In caso di giudizio negativo definitivo il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione dell'eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.
4. Per gli anni accademici successivi al primo, in occasione dell'adozione della delibera sull'ammissione dei dottorandi all'anno successivo, il Collegio può esonerare dal pagamento delle tasse gli iscritti senza borsa che risultino particolarmente meritevoli, sulla base dei seguenti criteri: particolari meriti scientifici dimostrati attraverso pubblicazioni scientificamente rilevanti uniti a una condizione di reddito familiare documentata dall'ISEE.

Articolo 9 Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni: la frequenza alle lezioni e alle altre attività di formazione è obbligatoria. Sono consentite assenze non giustificate non superiori al 20% delle attività.
2. - le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole, corsi, seminari fuori sede devono essere trasmesse alla Segreteria per la Ricerca dopo essere state approvate dal docente di riferimento, dal docente guida e dal Coordinatore;
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia devono essere trasmesse alla Segreteria per la Ricerca dopo essere state approvate dal docente di riferimento, dal docente guida e dal Coordinatore;

- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere trasmesse alla Segreteria per la Ricerca dopo essere state approvate dal docente di riferimento, dal docente guida e dal Coordinatore;
- le richieste di rimborso devono essere autorizzate dal docente di riferimento, dal docente guida e dal Coordinatore e trasmesse alla Segreteria per la Ricerca.

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

4. I dottorandi possono svolgere attività didattica di natura seminariale non retribuita, su temi e argomenti strettamente pertinenti alle loro ricerche, per un massimo di 40 ore annuali.

Per ogni attività di questo genere, interna o esterna all'Ateneo, è necessaria l'esplicita autorizzazione del docente guida e del coordinatore del dottorato.

I dottorandi non possono essere nominati cultori della materia prima di aver superato la prova intermedia, e in ogni caso non possono far parte di Commissioni di esami prima di essere stati ammessi al terzo e ultimo anno del dottorato.

Articolo 10 Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche :

- Il Collegio, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi Roma Tre e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.
- La tesi viene presentata al Collegio dei docenti che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre dello stesso anno, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
- Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sull'ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 11 Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.

2. Il regolamento ha validità in relazione ai cicli formativi successivi al 28°.

